

Nota esplicativa per la compilazione della domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per gli anni 2011-2013

A seguito della emanazione del decreto del Ministro in data 5 agosto 2010, si ritiene opportuno fornire informazioni per la corretta compilazione dell'Allegato B al DM 22 luglio 2008 recante il "Modello di domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1 sexies e septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio 2002, n. 189, per gli anni 2011 - 2012 - 2013".

Il DM 5 agosto 2010 ha introdotto la possibilità di presentare una domanda di contributo per i servizi rivolti a richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con conseguente necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata.

Per gli enti locali che vogliono presentare una domanda per tale categoria di vulnerabilità si illustrano i punti del "Modello di domanda" in cui vengono richieste specifiche informazioni in relazione alla natura dei servizi erogati:

Modello di domanda

- Punto 7.5 "Indicare se il servizio è riservato esclusivamente a categorie vulnerabili"

Se il servizio per il quale si richiede il contributo è riferito a richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, nella casella va indicato "SI", aggiungendo, di seguito, la dicitura: "Servizi disagio mentale o psicologico" In tal caso, nel successivo punto 7.5.1, i posti in accoglienza (minimo 4, massimo 8 cfr. articolo 1, comma 3, DM 5 agosto 2010) andranno indicati solamente nella prima colonna a sinistra denominata "Num. Posti"

- Punti dal n. 10 "Equipe multidisciplinare" al numero 17 "Tutela psico-socio-sanitaria"

Sempre con riferimento alla categoria di servizi destinati ai richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico, i punti dal numero 10

"Equipe multidisciplinare" al numero 17 "Tutela psico-socio-sanitaria" vanno redatti coerentemente con quanto previsto dalla versione aggiornata del "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale" curato dal Servizio Centrale e disponibile sul sito www.serviziocentrale.it

In particolare si richiama l'attenzione sulla necessità di descrivere, negli spazi opportuni:

- le specifiche competenze degli operatori del progetto nel settore del sostegno al disagio mentale o psicologico nonché l'organizzazione e la supervisione dell'equipe (vedi punto 10. "Equipe multidisciplinare");
- i percorsi di presa in carico dei soggetti con disagio mentale o psicologico e la rete territoriale di riferimento (vedi punto 11.1 "Servizi base garantiti");
- i percorsi attraverso i quali garantire una stretta collaborazione con le ASL, i servizi socio-sanitari e/o gli altri enti di assistenza presenti sul territorio (vedi punto 17 "Tutela psico-socio-sanitaria").

Per una corretta presa in carico da parte del Sistema di protezione - SPRAR dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico, gli enti locali che svolgono servizi nei Centri di accoglienza governativi per richiedenti asilo - CARA e che presentano domanda di contributo per il triennio 2011-2013, al punto 18.3 del "Modello di domanda" dovranno specificare le modalità di erogazione dei servizi di sostegno socio-psicologico nei Centri stessi, alla luce della necessità di assicurare al Servizio Centrale una corretta e tempestiva segnalazione diagnostica dei soggetti nei cui confronti è necessario attivare uno specifico percorso di sostegno.

Si richiama, infine, l'attenzione su quanto recato dall'articolo 1, comma 8, del DM 5 agosto 2010 relativo alle spese di integrazione, che, in sede di rimodulazione del piano finanziario preventivo, non potranno subire diminuzioni dell'ammontare complessivo fissato nel progetto approvato. Ne consegue che eventuali economie maturate sulla macro voce integrazione non potranno, a differenza del passato, essere destinate, in sede di rimodulazione del piano finanziario preventivo, a coperture di spese di altre macrovoci.